

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4–*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, disciplina il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e della dirigenza scolastica (di seguito, Snv), definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento nel rispetto dell'autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul riparto delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali.

L'intervento cerca di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

In quest'ottica, l'Snv costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Lo scopo dell'intervento è teso al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, all'innalzamento dei livelli di apprendimento e allo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorirne il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.

L'Snv persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;

b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità.

c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Passando all'articolato, l'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento per semplificarne la lettura.

L'**articolo 2** definisce gli obiettivi e l'organizzazione dell'Snv.

Il **comma 1** rinvia agli obiettivi indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, precisando che gli stessi vengono perseguiti dall'Snv ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti. La disposizione, inoltre, individua i soggetti che compongono l'Snv: l'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, l'Indire e il contingente ispettivo.

Il **comma 2** stabilisce che l'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I **commi 3 e 4** disciplinano gli atti con cui il Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale:

- a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
- b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Il **comma 5** dispone l'istituzione presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. La Conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

Il **comma 6** infine, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.

L'**articolo 3** disciplina i compiti dell'Invalsi nell'ambito dell'Snv, lasciando immutate le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,

convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Invalsi, in particolare:

- a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;
- b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
- c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
- d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed entro le disponibilità di bilancio dell'Istituto. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
- g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
- h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

L'**articolo 4** disciplina l'Indire.

Il **comma 1** individua i compiti dell'istituto nell'ambito dell'Snv incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Il **comma 2** in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas) e ripristinato l'Indire, definisce le ulteriori competenze dell'istituto:

- a) sviluppo di ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;
- c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;
- d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

L'**articolo 5** disciplina i compiti del contingente ispettivo nell'ambito dell'Snv e le modalità di individuazione dei dirigenti che ne fanno parte.

Il **comma 1** stabilisce che il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il **comma 2** regola la procedura per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1. I direttori generali devono rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisire le candidature dei dirigenti interessati e valutarle secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

Il **comma 3** dispone che il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo, sia designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero, con incarico rinnovabile una sola volta.

L'**articolo 6** disciplina il procedimento di valutazione.

Il **comma 1**, individua le seguenti fasi:

- a) autovalutazione:

- 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
 - 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
- b) valutazione esterna:
- 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienze ed efficacia definiti dall'Invalsi;
 - 2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
 - 3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
- c) azioni di miglioramento:
- definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;
- d) rendicontazione sociale:
- pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

Il **comma 2** regola la composizione dei nuclei di valutazione esterna costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Il **comma 3** finalizza le azioni di cui al comma 1 anche alla individuazione delle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il **comma 4** prevede che i piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, siano comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

L'articolo 7, detta le norme finali e transitorie.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento:

- a) sono abrogati gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

- b) cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre);
- c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Le suddette disposizioni, tenendo conto della più recente evoluzione normativa, sono finalizzate a chiarire il quadro giuridico di riferimento dell'Indire che a causa della successione nel tempo di norme frammentarie, disomogenee, poco coordinate e talvolta incoerenti fra loro, presentava molteplici aspetti di incertezza interpretativa. Basti pensare che le disposizioni istitutive dell'Anas, contenute nella legge finanziaria per il 2007, nel decretare la trasformazione dell'Indire da ente vigilato ad agenzia autonoma, rinviavano la loro attuazione ad un apposito regolamento di organizzazione, mai adottato, senza prevedere nel contempo l'abrogazione delle norme specifiche che disciplinavano, all'interno del decreto legislativo n. 258 del 1999, l'organizzazione e le funzioni del medesimo Indire.

Relazione tecnica

Art. 1:

Appare evidente che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2:

commi 1 e 2 - si confermano le funzioni attuali. Quindi i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

commi 3 e 4 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

comma 5 - il comma, in continuità con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010, prevede che ai componenti la conferenza per il coordinamento funzionale del SNV non siano corrisposti compensi o gettoni di presenza. Ai rimborsi **spese** si provvederà, **per l'anno 2012, entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e a decorrere dal 2013 nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate**, a valere sul FOE.

comma 6 - nel decorso a.s. 2011/2012 l'Invalsi ha effettuato rilevazioni censuarie nelle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola primaria di primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado. In tutto, cinque classi. Lo schema di regolamento in questione aggiunge all'elenco la classe II della scuola secondaria di secondo grado.

All'incremento delle funzioni si provvede, per quanto riguarda le risorse umane, mediante il personale assunto ai sensi dell'art. 19 d.l. n. 98/2011.

Circa le risorse finanziarie, si provvederà, per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell'ambito del limite di quelle annualmente assegnate a valere sul FOE. Peraltro l'Invalsi ha già predisposto un piano di intervento che consentirà lo svolgimento delle prove nelle sei classi previste dallo schema di regolamento a parità di spesa rispetto quella storica. Ciò è possibile sia grazie a ovvie economie di scala, tali da far sì che l'aggiunta di una "sesta" classe costi molto meno della spesa media per le prime cinque, che in conseguenza dell'introduzione di processi più efficienti per la gestione delle prove stesse, tali da ridurre la spesa per classe.

Art. 3:

comma 1 - le attività di cui al comma in questione sono, in alcuni casi, aggiuntive rispetto quelle ad oggi affidate all'Invalsi. In ogni caso saranno svolte compatibilmente con le risorse assegnate a valere sul FOE.

Art. 4:

comma 1 - le attività di cui al comma in questione sono già oggi svolte dall'Indire. Quindi il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 5:

comma 1 - il comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che continua ad essere assicurato il presidio delle funzioni tecnico-ispettive.

commi 2 e 3 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Art. 6:

comma 1 - il comma 1 prevede nuove attività in capo alle istituzioni scolastiche e formative e alle componenti del SNV, che verranno effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del FOE **a decorrere dal 2013, e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi, per l'anno 2012.**

comma 2 - le attività di cui al comma in questione comportano nuovi oneri per la remunerazione degli esperti esterni, che si provvede a definire, **per l'anno 2012, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e, a decorrere dal 2013, entro il limite** delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del FOE.

commi 3 e 4 - i commi hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7:

la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) **Descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione”*; dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante: *“Disposizioni per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché per il riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* ed in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615; dal d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante: *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”* e in particolare l'articolo 17; dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”* e in particolare l'articolo 51; dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico”* e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5 e dal d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante: *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni”* e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità del sistema educativo, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di valutazione idoneo a verificare attraverso periodiche rilevazioni le istituzioni scolastiche e formative sulle competenze degli studenti, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre prevedere un sistema di valutazione nazionale attraverso cui le istituzioni scolastiche e formative sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di seguito denominato Invalsi, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle *classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore. Infine, occorre anche* colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere:

- a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;
- b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;
- c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;

- d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, pone in evidenza il ruolo dell'Invalsi e dell'Indire, "braccia operative" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella valutazione dei risultati raggiunti dalle stesse e principali destinatari delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente intervento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un ruolo di "supervisione" e "indirizzo" della valutazione, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito.

Ulteriore obiettivo è quello di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- i risultati del periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
- i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari pubblici sono le istituzioni scolastiche e formative, i dirigenti scolastici delle stesse, gli Uffici scolastici regionali, l'Invalsi, l'Indire e il contingente degli Ispettori del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha effettuato a più riprese, attraverso formali tavoli di lavoro, consultazioni con associazioni, fondazioni ed esperti del settore, il cui contributo è

confluito nella stesura definitiva del testo. Inoltre il testo è stato sottoposto e concordato anche con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe la permanenza delle criticità evidenziate e cioè l'impossibilità di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative nel merito all'intervento normativo poiché il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che l'intervento così come redatto fosse del tutto congruo ed effettivamente praticabile per raggiungere gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il gruppo di lavoro ha effettuato una comparazione tra i sistemi di valutazione esistenti con quelli esistenti nello spazio europeo verificando che l'adozione dell'intervento comporterà un avvicinamento delle istituzioni scolastiche e formative italiane a quelle europee ed internazionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché introducendo una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, la stessa fungerà da volano per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza del "Sistema Scuola" e che milita a migliorare la qualità, nel suo complesso, delle istituzioni scolastiche e formative.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento non prevede obblighi informativi legati all'attuazione della normativa.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che in sede di consultazione, non sono emerse soluzioni diverse da quella prescelta dall'Amministrazione stessa.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali e umane già a disposizione. Le istituzioni scolastiche e formative hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Una più stringente e attenta valutazione dell'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative comporterà un innalzamento delle competenze raggiunte dai discenti e quindi una maggiore competitività degli stessi nel contesto europeo e internazionale. Peraltro, come già evidenziato, l'intervento è teso a colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto agli altri partner europei e mondiali, nell'affrontare con efficacia il tema della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, un'inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per superare l'attuale crisi economica globale. Per tali motivi l'intervento costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la valutazione, un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Invalsi, l'Indire i Nuclei di valutazione interna, il personale dirigente degli Uffici scolastici regionali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in modo da darne ampia diffusione ed accessibilità a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.

L'intervento prevede un monitoraggio periodico dell'applicazione dei parametri svolto secondo criteri e metodologie definite dall'Invalsi. L'attività periodica permetterà di valutare l'efficacia degli strumenti e il conseguimento dei livelli qualitativi programmati annualmente dal Ministero e costantemente monitorati dall'Invalsi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà un monitoraggio periodico della realizzazione degli obiettivi qualitativi raggiunti. Tali obiettivi qualitativi saranno:

- i risultati del rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale redatto dall'Invalsi;
- i risultati del rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative supportate nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative aiutate in situazioni critiche,;
- il numero delle istituzioni scolastiche e formative favorite per la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività;
- il numero dei dirigenti scolastici valutati e la qualità della valutazione in ordine al contributo che gli stessi hanno offerto al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento normativo, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

La normativa attuale, pur prevedendo un sistema di valutazione della qualità del sistema educativo, non permette di verificare l'efficienza delle singole attività svolte e i risultati raggiunti nella didattica dalle singole istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, fino ad oggi non era stato previsto, a livello nazionale, un sistema di valutazione idoneo a verificare attraverso periodiche rilevazioni le istituzioni scolastiche e formative sulle competenze degli studenti, anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Occorre prevedere un sistema di valutazione nazionale attraverso cui le istituzioni scolastiche e formative sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle *classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore*. L'intervento è sostanzialmente finalizzato a disciplinare l'introduzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche delle le istituzioni scolastiche e formative.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi vitali che l'intervento si prefigge di raggiungere:

- e) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell'analisi dell'efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e verifica dei risultati conseguiti;
- f) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche, sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite e promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle medesime criticità;
- g) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità dell'attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche e formative;
- h) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'intervento, nell'introdurre una più stringente e attenta valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, pone in evidenza il ruolo dell'Invalsi e dell'Indire, "braccia operative" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella valutazione dei risultati raggiunti dalle stesse e principali destinatari delle disposizioni di indirizzo inserite nel presente intervento. Le disposizioni dell'intervento garantiscono al Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca un ruolo di "supervisione" ed "indirizzo" della valutazione, reso maggiormente incisivo rispetto al passato più recente, nell'obiettivo di promuovere la qualità della didattica, la trasparenza e la promozione del merito.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione"*; dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante: *"Disposizioni per l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché per il riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* ed in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615; dal d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante: *"Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* ed in particolare l'articolo 17; dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"* e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"* e in particolare l'articolo 51; dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante: *"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico"* e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5 e dal d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante: *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni"* e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Vengono introdotti nuovi criteri in ordine alla valutazione delle istituzioni scolastiche e formative. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono su leggi ovvero regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale ed in particolare con l'articolo 87 della Costituzione laddove dispone sulle funzioni del Presidente della Repubblica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento è coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via Indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento prevede effetti abrogativi espliciti. In particolare è previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 27 settembre 1999, n. 258, recante: *“Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*.

Cessano di avere efficacia:

a) il d.P.R. 21 novembre 2000, n. 415, recante: *“Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258”*;

b) il d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, recante: *“Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300*.

L'intervento prevede, altresì, la cessazione dell'efficacia di ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano la redazione di decreti emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per:

- individuare le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale;
- individuare il contingente ispettivo che concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio nazionale di valutazione che partecipa ai nuclei di valutazione.

I termini previsti per l'attuazione di tali decreti appaiono congrui. L'intervento, inoltre, prevede l'adozione di ulteriori atti di natura non regolamentare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l'articolo 2, comma 4–*undevicies*;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007, e in particolare l'articolo 1, commi da 610 a 615;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera *b*), e 5;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'articolo 51;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 397;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, reso nella seduta del...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del...;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Snv: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- e) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- f) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- g) conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto.

ART. 2

(Obiettivi e organizzazione dell'Snv)

1. Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'Snv persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.
2. L'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale cui previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le priorità strategiche di cui al comma 3 sono definite dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. **Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.** La Conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore e comunque entro il limite, **per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.**

ART. 3

(Invalsi)

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito dell'Snv, in particolare:
 - a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;
 - b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
 - c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
 - d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
 - e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;
 - f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
 - g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
 - h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

ART. 4

(Indire)

1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.
2. In attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le ulteriori competenze dell'Indire sono così ridefinite:
 - a) sviluppo di ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
 - b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca

internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;

- c) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;
- d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

ART. 5

(Contingente ispettivo)

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.
3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo è designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

ART. 6

(Procedimento di valutazione)

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si articola nelle seguenti fasi ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del fondo di cui **all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dal 2013 e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi, per l'anno 2012:**
 - a) autovalutazione:
 - 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
 - 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
 - b) valutazione esterna:
 - 1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dall'Invalsi;

2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

1) definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. **Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;**

d) rendicontazione sociale:

1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, entro il limite, **per l'anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell'Invalsi e a decorrere dal 2013 entro il limite** delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del fondo di cui **all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.**

3. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

ART. 7

(Norme finali e transitorie)

1. A decorrere **dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:**

a) sono abrogati gli articoli 2, **commi, 2, 3, 4, 5** e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

b) cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre);

c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

